

Sentenza della Corte costituzionale n. 248/2016

Materia: pubblico impiego.

Parametri invocati: articoli 97 e 117 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro.

Oggetto: articolo 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Esito: illegittimità costituzionale.

La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), con riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che nel caso di *“volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria”*.

La questione ha origine in un giudizio d'appello promosso dalla Regione Calabria contro una sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha accolto il ricorso della signora A.G., accertando il diritto di quest'ultima, a seguito dello scioglimento dell'Associazione di Divulgazione Agricola *“Argessa Cia”*, di essere assunta dalla Regione Calabria, sulla base del citato articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999 e dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), in base al quale l'articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 22/2007, *“s'interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria [...]”*.

Il giudice rimettente, dato atto che il predetto articolo 10, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2012, n. 58, ma che esso trova tuttavia applicazione nel giudizio *a quo*, poiché *“lo scioglimento dell'associazione di divulgazione agricola è intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 L.R. 58/2012 [...] e dopo il 2008”*, dubita della conformità di tale norma con i parametri

costituzionali sopra indicati in quanto essa sarebbe suscettibile *“di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del “concorso pubblico” sancita dall’art. 97 Cost.”*, perché non precisa i *“requisiti che dovrebbero avere le procedure d’accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l’eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione regionale”* e non fornisce *“alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione”*.

Secondo la Corte, la questione di legittimità costituzionale è fondata. Nello specifico, la Corte costituzionale ha affermato in numerose occasioni che la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (*ex multis*, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). L’articolo 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma regionale oggetto del presente giudizio. Infatti, da un lato è pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall’altro l’articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999 (come interpretato autenticamente dall’articolo 42, comma 4, della l.r. 15/2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all’articolo 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l’interesse alla difesa dell’occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).

Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della l.r. 22/2007, per violazione dell’articolo 97, quarto comma, Cost.